


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 343/10^r

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 23110 del 18.05.2018

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 182 della seduta del 16 MAG. 2018

Oggetto: <<Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) ASS. ROBBE
Savina Angela Antonietta Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. Mariano CALOGERO

Alla trattazione dell'argomento avv. Mariano CALOGERO partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X
8	Francesco ROSSI	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Dr. Carlo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO che:

- a) l'articolo 29, comma 5, lettera a), della suddetta legge regionale disciplina la Consulta delle autonomie locali, che, insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale, prevedendo che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge";
- b) l'articolo 20, tuttavia, non contempla i presidenti dei comitati di zona;
- c) occorre modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 29 della l.r. n. 23/2003 introducendo il riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale anziché ai presidenti dei comitati di zona;
- d) nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56, non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali, appare, comunque, opportuno prevedere la presenza di un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi;
- e) al fine, inoltre, di semplificare e snellire l'attività della Conferenza permanente regionale e delle due consulte di cui al comma 5 si ritiene di modificare il comma 6 del citato articolo 29 della l.r. n. 23/2003 prevedendo che la Conferenza è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti nonché la possibilità, per i componenti degli organismi richiamati - il funzionamento dei quali è disciplinato con regolamento della Giunta regionale - di partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000)>>.

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

EVIDENZIATO che:

- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretariato Generale, nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'attività normativa della Giunta regionale;
- la redazione dell'articolato di cui al disegno di legge in questione è stata curata dal Settore "Ufficio legislativo";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni

di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con DGR n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario Oliverio, e dell'Assessore al Lavoro e Welfare, Dott.ssa Savina Angela Antonietta Robbe, a voti unanimi,


DELIBERA

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante << Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000)>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato generale;

3. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto delle disposizioni di d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~~10 MAG. 2018~~ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23)

1. L'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000), è così modificato:

a) nel comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;>>

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possono partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.>>.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. Mariano CALOGERO





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 182 DEL 16/5/ 2018

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000)"

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

L'articolo 29, comma 5, lettera a), della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000), disciplina la Consulta delle autonomie locali, che, insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale.

La predetta disposizione prevede che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge".

Tale articolo 20, però, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Con sentenza n. 977 del 2 maggio 2018, il TAR Calabria – Catanzaro ha disposto l'annullamento di atti giuntali attuativi della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, sul presupposto che per l'approvazione degli atti impugnati difettesse il prescritto parere della conferenza permanente regionale suddetta.


Per quanto sopra evidenziato, tuttavia, l'attuale formulazione della legge regionale rende inattuabile la disposizione che prevede siffatto parere.

L'**articolo 1** della presente proposta di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 29 della l.r. n. 23/2003 introducendo il riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale, individuati dalla Regione ai sensi degli articoli 11 della l.r. n. 2/2003, anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Si ritiene, altresì, opportuno - nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali - modificare la suddetta disposizione prevedendo, comunque, un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.

Al fine, inoltre, di semplificare e snellire l'attività della Conferenza permanente regionale e delle due consulte di cui al comma 5 si prevede, inoltre, la sostituzione del comma 6 del medesimo articolo 29 con una nuova formulazione che:

a) dispone che Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti (meccanismo analogo a quello già previsto, per il comitato di indirizzo dell'Ente per i parchi marini regionali, dall'articolo 9 della legge regionale 16 maggio



2013, n. 24, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54);

b) demanda alla Giunta regionale l'approvazione del regolamento disciplinante il funzionamento di detti organismi;

c) introduce la possibilità, per i componenti degli stessi, di partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.

L'**articolo 2** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dalla necessità di rendere attuabile la disposizione di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

Ed invero, il comma 5, lettera a), della suddetta disposizione disciplina la Consulta delle autonomie locali, che, insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale.

La predetta disposizione prevede che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge".

Tale articolo 20, però, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Occorre pertanto, introdurre il corretto riferimento ai dei sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Nel contempo, nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56, non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali, appare, comunque, opportuno prevedere la presenza di un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.

In ultimo si ritiene di dover snellire l'attività della conferenza permanente regionale, prevedendo idonei meccanismi di accelerazione.

Oneri finanziari:**Analisi quantitativa**

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – modifica l'articolo 29 della legge regionale n. 23/2003. Tali modifiche hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 2	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziati nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. **Mariano CALOGERO**

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

Il Segretario Generale
Avv. **Ennio Antonio Apicella**

IL DIRIGENTE GENERALE PROGETTE
(Dott. Filippo De Salvo)